



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

CODICE 11127

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 49	DEL 22/12/2023
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024		

Sessione **ORDINARIA**
Seduta **PUBBLICA**
Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **21:20**, presso la Sala del Consiglio Comunale di via Roma, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	GOBBI PAOLO	Sindaco	X	
2	ANELLI NICCOLO'	Consigliere	X	
3	OLIVERI FEDERICA	Consigliere	X	
4	SCHIANTARELLI SILVIA	Consigliere	X	
5	BRIOSCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
6	VERGANI EMILIO	Consigliere	X	
7	BEKKALI YOUNES	Consigliere		X
8	MENNI FEDERICA	Consigliere	X	
9	GOTTI CLAUDIA	Consigliere	X	
10	BOSCARO DIEGO	Consigliere	X	
11	SARTORI MARGHERITA MARIA	Consigliere		X
12	COSTA ROBERTO	Consigliere		X
13	CALVI DANIELE	Consigliere	X	

Totale 10 3

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gobbi Paolo, Sindaco pro tempore - dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sul conto del Sindaco, come da processo verbale.

Udito l'intervento del Consigliere Boscaro, come da processo verbale, che annuncia che il Gruppo Siamo Vignate voterà contrario.

Premesso che:

-l'art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC (ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i., ed introducendo una nuova disciplina dell'IMU ("nuova IMU") con contestuale soppressione *in toto* della TASI ;

-l'art. 1, cc. 739 – 783, della L. 160/2019 disciplina la nuova IMU attribuendo, peraltro, potere regolamentare all'Ente Locale conformemente altresì all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

Rilevato come l'art. 1, c. 748-755, della L. 160/2019 fornisca chiare indicazioni relative alle aliquote IMU, specificando altresì il potere decisionale, seppur limitato, attribuito all'Ente nella determinazione delle stesse e rilevando come a decorrere dall'esercizio 2021, ai sensi del c. 756 della medesima legge, i Comuni potranno esclusivamente diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate dall'emanando Decreto Ministeriale derogando, quindi, alla potestà regolamentare in materia di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

Preso atto come siano esenti dal pagamento dell'imposta, ai sensi di legge, le seguenti fattispecie:

- art. 1, c. 758, L. 160/2019 i terreni agricoli: *"a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."*;

- art. 1, c. 759, L. 160/2019, tutte quelle situazioni in cui si rilevano, per il periodo in cui insistono, le condizioni prescritte: *"a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200."*;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

- *"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

Si prende altresì atto delle riduzioni della base imponibile disposte dall'art. 1, c. 747 e 760, della L. 160/2019, oltre alla parte di gettito IMU destinato allo Stato e pari allo 0,76‰ sugli immobili accatastrati alla categoria D (art. 1, c. 744, L. 160/2019);

Ritenuto pertanto necessario fissare, con il presente provvedimento, le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2024, nel rispetto di quanto statuito ai cc. 748-755 della legge sopracitata, come di seguito rappresentate;

Tipologia	Misura
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7	5 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7 - ALLOGGI EX IACP	DETRAZIONE DI € 200,00 ANNUI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D10 O ALTRE CATEGORIE CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	1 ‰
BENI MERCE (esenti <i>ex lege</i> dall'1/01/2022)	1,5 ‰
TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE NON COLTIVATI	7,6 ‰
FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSI D/10) (di cui 7,6 ‰ destinato <i>ex lege</i> allo Stato)	9,6 ‰
ALTRI FABBRICATI	9,1 ‰
AREE FABBRICABILI	9,6 ‰

Tenuto conto di come il gettito stimato, a titolo di imposto municipale propria, risulti essere complessivamente pari ad € 1.400.000,00, importo determinato mediante l'ausilio del Portale del Federalismo Fiscale e tenendo conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto *“... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del decreto sopra richiamato *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*;

Visto inoltre l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale *“... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di*

riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

Rilevato peraltro che con un emendamento approvato in Senato al ddl di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del dl n. 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' pertanto possibile approvare le aliquote per il 2024 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021, 2022 e 2023;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare le aliquote IMU per l'anno 2024, riconfermando le medesime applicate nell'esercizio precedente;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

756. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative all'IMU;

Visti:

- la L. 160/2019;
- la L. 147/2013 s.m.i.;
- la risoluzione 1/DF del 18.02.2020;
- lo Statuto del Contribuente, L. 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l'art. 42 che attribuisce competenza al Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.06.2020
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione espressa nei modi e termini di legge come segue:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Boscaro, Calvi)

Astenuti: 0

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1. di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia	Misura
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7	5 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7 - ALLOGGI EX IACP	DETRAZIONE DI € 200,00 ANNUI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D10 O ALTRE CATEGORIE CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	1 ‰
BENI MERCE (esenti <i>ex lege</i> dall'1/01/2022)	1,5 ‰
TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE NON COLTIVATI	7,6 ‰
FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSI D/10) (di cui 7,6 ‰ destinato <i>ex lege</i> allo Stato)	9,6 ‰
ALTRI FABBRICATI	9,1 ‰
AREE FABBRICABILI	9,6 ‰

2. di stimare un gettito a titolo di imposta municipale propria complessivamente pari ad € 1.400.000,00 per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 278.199,79 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione

delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio, affinché garantita, tra l'altro, la massima diffusione del contenuto dello stesso attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e forme di legge come segue:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Boscaro, Calvi)

Astenuti: 0

DELIBERA

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gobbi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lo Bruno Francesca